

L.R. 24 aprile 2001, n. 6⁽¹⁾ - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001).

Art. 1

(omissis)

Art. 2

Disposizioni in materia di programmazione, di procedure di gestione e di spesa, di trasparenza nell'attività amministrativa

1.-5. (omissis)

6. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, ogni consigliere regionale deve annualmente dichiarare le cariche sociali ricoperte in enti e aziende regionali, o in aziende, organismi, società a partecipazione regionale, comprese le associazioni di qualunque natura anche senza fini di lucro, che abbiano sottoscritto con la Regione sarda convenzioni a titolo oneroso, o al cui funzionamento la Regione, anche tramite enti, istituti, aziende controllate, partecipi in misura superiore al 30 per cento delle spese di gestione esposte in bilancio o che siano state destinatarie di incentivi regionali.

7. Nel caso in cui il consigliere svolga una libera professione, è tenuto a dichiarare i rapporti di consulenza o le convenzioni intrattenute con l'Amministrazione regionale, gli enti, organi e aziende regionali o sottoposti al controllo della Regione, o in cui detenga partecipazioni superiori al 20 per cento o al cui funzionamento concorra in misura superiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, o che siano stati destinatari di incentivi regionali.

8. In sede di prima applicazione della presente norma i consiglieri regionali provvedono alle dichiarazioni di cui ai commi 6 e 7 entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

9. In analogia a quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 441 del 1982 e in attuazione dell'articolo 15 della medesima le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge si applicano con le modifiche di seguito previste:

- a) ai presidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina, sia demandata al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o ai singoli Assessori;
- b) ai vice presidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrono la Regione o i suoi organi, enti e aziende, nelle varie forme di partecipazione, per un importo superiore al 30 per cento;

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 28 aprile 2001, n. 13.

c) ai presidenti, ai vice presidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono la Regione o i suoi organi, enti e aziende a prevalente partecipazione regionale, in misura superiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire 300.000.000;

d) ai direttori generali della Regione e delle aziende autonome della Regione.

10. Le dichiarazioni e gli atti di cui al comma 9 devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale affinché siano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nei siti Internet attivati a cura delle stesse amministrazioni.

11. La mancata dichiarazione prevista dai commi 6 e 7 del presente articolo è pubblicizzata attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e gli organi di informazione locali. Ai consiglieri regionali inadempienti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63, comma 5, del regolamento del Consiglio regionale della Sardegna.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme contenute nella legge n. 441 del 1982.

Art. 3-Art. 8

(omissis)